



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice Delegato, dr.ssa Ambra Alvano,

letta la domanda presentata da [REDACTED] (C.F.:

[REDACTED] in data 9 dicembre 2020 per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012,

esaminati i documenti allegati e la relazione dell'organismo di composizione della crisi;

richiamato il precedente provvedimento interlocutorio dell'8.1.2020;

vista l'integrazione depositata il 17.1.2020;

OSSERVA

La domanda di liquidazione è stata proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 3/2012, con la relativa documentazione.

Il ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di € 327.830,16 costituita da debiti personali per tributi vari, per residuo di n. 2 mutui ipotecari verso Bnl e Vela OBG S.r.l., per residuo di altro finanziamento verso Santander Consumer Bank s.r.l., per esposizioni derivanti da anticipo in conto corrente e prestito personale verso Findomestic Banca, nonché per debiti maturati nei confronti del Condominio Brutium, di Allianz Bank e di Inps.

Il patrimonio da liquidare, messo dal ricorrente a disposizione dei creditori, è invece costituito dalla proprietà di un bene immobile complessivamente stimato nella misura di € 140.215,15 e da € 424,19 quale reddito mensile disponibile.

Ciò premesso, osserva questo giudice che la domanda debba essere accolta per le ragioni di seguito esposte.



Dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi si evince: che il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, che lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 1 della legge n. 3/2012. La medesima relazione dà altresì atto della completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Non si ravvisano inoltre le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 comma 2 della legge n. 3/2012, sicchè, alla luce delle integrazioni fornite in data 17.1.2020, si può concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Quanto all'importo da escludere dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente, si reputa congrua la fissazione nella misura di € 1.470,00 indicata nel piano.

Rientra, pertanto, nel patrimonio da liquidare l'importo maturando di € 424,19 mensili per quattro anni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] ex art. 14 ter legge n. 3/2012.

Nomina liquidatore il dr. Antonino Spanò.

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ordina la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it) a cura del Liquidatore.



Ordina la trascrizione del decreto nel rispetto delle forme di legge a cura del Liquidatore.

Fissa nella misura di € 1.470,00 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente.

Ordina al ricorrente il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

presenti il relativo rendiconto al termine delle operazioni;

dispone che il ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione al liquidatore degli importi monetari che andrà a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Reggio Calabria, 30.1.2020

Il Giudice Delegato
(dr.ssa Ambra Alvano)

